



XXVI CONVEGNO NAZIONALE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITA'



LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE: LE NOVITA'

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE: ART. 1 DEL D.LGS. 18/12

I documenti obbligatori sono :

a) **bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio**, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;

b) **bilancio unico d'ateneo di previsione triennale**, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;

c) **bilancio unico d'ateneo d'esercizio**, redatto con riferimento all'anno solare, composto da **stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa** e corredato da una **relazione sulla gestione**;

d) **bilancio consolidato** con le **proprie aziende, società** o gli **altri enti controllati**, con o senza titoli partecipativi, **qualunque sia la loro forma giuridica**, composto da **stato patrimoniale, conto economico** e **nota integrativa**.

INFORMAZIONI DI CONTABILITA' FINANZIARIA : art. 1

Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle PA, le università predispongono **in contabilità finanziaria**:

- il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio
- il rendiconto unico d'ateneo

Non si deve trattare di una contabilità parallela, ma solo di una riclassificazione dei dati preventivi e consuntivi (con evidenza degli aspetti finanziari delle rilevazioni COGE)

LA CONTABILITA' ANALITICA : art. 1

Sistemi di rilevazione parziale

Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.

Trattasi di sottosistemi di rilevazione parziale, per centri di responsabilità e per centri di costo

PRINCIPI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO : art. 2

Aspetti operativi

Per la predisposizione dei documenti contabili, le Università si devono attenere ai **principi contabili** e agli **schemi di bilancio** stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

PRINCIPI E SCHEMI DI BILANCIO

Il riferimento è oggi costituito dal Decreto MIUR 14 gennaio 2014, n. 19 pubblicato in G.U. n. 25 del 31.01.14

Nel decreto si definiscono :

- prospetti di bilancio di previsione e di bilancio d'esercizio
- postulati di bilancio
- principi di valutazione delle poste
- criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale
- criteri per la predisposizione del bilancio e del rendiconto di contabilità finanziaria

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice Civile ed ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

In data 12 maggio 2015, il MIUR ha diffuso una bozza di manuale operativo COEP per la consultazione pubblica.

In data 16.09.15 il MIUR ha trasmesso alla CRUI la bozza di decreto portante schemi e criteri per il budget economico e investimenti

NOVITA' SUL BUDGET E SUI PROGETTI

Decorrenza : ipotizzato il 2016, peraltro improbabile

BUDGET PROGETTI:

Ricavi:

in base alla natura dell'ente finanziatore (finanziatori esterni) o con utilizzo di risorse interne (progetti autofinanziati/utigli di progetto)

Costi:

In base alla loro natura : investimenti (distinti per tipologia di immobilizzazione) e costi distinti per natura (non necessariamente al massimo livello di analisi ma quantomeno per linee di budget costi)

Finalità:

Comparare previsione e rendicontazione

La sommatoria delle varie componenti di dettaglio del singolo progetto confluisce nel budget unico di Ateneo; dopo l'approvazione viene assegnato

RIFLESSIONI SULLA PROGRAMMAZIONE

BUDGET PROGETTI:

La redazione del budget progetti analitico (anziché con la sola distinzione fra investimenti e spese correnti)

- non impedirà certo le variazioni
- consentirà di analizzare gli scostamenti e di migliorare l'attendibilità delle previsioni e dunque di ottimizzare la gestione delle risorse
- implicherà la necessità di avere una programmazione attendibile su base triennale, evitando di richiedere (e congelare) tutte risorse nell'anno di inizio dell'attività progettuale
- obbligherà ad effettuare controlli periodici dello stato di avanzamento per richiedere le necessarie variazioni di budget
- obbligherà alla redazione di un pre-consuntivo (tendenzialmente entro fine ottobre) in concomitanza con la redazione delle proposte per il budget dell'anno successivo
- Consentirà, a fronte di corretta preconsuntivazione e previsione, di poter utilizzare le risorse fin dal 1° gennaio (avendole messe a budget) senza dover attendere l'approvazione del consuntivo (per vedersi riassegnate risorse non impegnate sull'anno precedente)

SIGNIFICATO DI «BILANCIO UNICO»

Il bilancio è unico per tutto l'Ateneo.

Non esistono più i bilanci dei singoli Dipartimenti

I Dipartimenti e tutti i centri di responsabilità **formulano proposte** di bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare il bilancio di previsione unico di Ateneo, **assegna** a ciascun centro di responsabilità le risorse da gestire nel corso dell'esercizio.

Le variazioni in ordine alle risorse assegnate devono essere deliberate dal C.d.A., anche se rimane immutato il valore complessivo assegnato al centro interessato alla variazione.

Il bilancio d'esercizio o consuntivo sarà anch'esso **unico** per tutto l'Ateneo.

IL NUOVO MANUALE TECNICO-OPERATIVO COEP

Fonte normativa :

art. 8 del DM 14.1.14 n. 19

Stato dell'arte:

documento preliminare per la consultazione (maggio 2015)

Obiettivo:

Supporto agli Atenei in questa prima fase di implementazione della contabilità economica, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale iniziale

Area di interesse:

Le regole civilistico-contabili, senza alcun riferimento agli aspetti tributari

IL NUOVO MANUALE TECNICO-OPERATIVO COEP

SINTESI DELL'INTERVENTO: temi trattati sotto il profilo tecnico

La competenza economica:

cenni

La contribuzione studentesca

La gestione dei progetti:

Con risorse esterne

Con risorse interne

Gli investimenti con finanziamenti esterni

IL D.LGS. 91/11 : I PRINCIPI GENERALI (art. 2, allegato 1)


PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

E' il criterio con il quale

sono imputati gli effetti delle operazioni svolte dall'ente

mediante il quale si evidenziano le «utilità economiche»
acquisite/cedute, anche se ad esse non corrispondono
movimenti finanziari

CONCETTO DI COSTO - SPESA



CONTABILITA' ECONOMICA

IL SISTEMA ASSUME QUALE RIFERIMENTO IL **COSTO**, VALE A DIRE IL VALORE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI (BENI E SERVIZI) EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE

CONTABILITA' FINANZIARIA

IL RIFERIMENTO E' LA **SPESA**, CHE RAPPRESENTA L'ESBORSO MONETARIO LEGATO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DISALLINEAMENTI

NEI CASI IN CUI IL PERIODO DI UTILIZZO E' DIVERSO DA QUELLO DELL'ESBORSO MONETARIO PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI

COMPETENZA DEI COSTI : ASPETTI OPERATIVI

MATURAZIONE ECONOMICO TEMPORALE

PER GLI EVENTI CON MATURAZIONE PROPORZIONALE AL TEMPO, UN COSTO E' DI COMPETENZA NELLA MISURA IN CUI E' MATURATO, PROPRIO IN RELAZIONE AL TEMPO.

ESEMPI : ASSICURAZIONI, INTERESSI, FITTI

RILEVAZIONI CONTABILI : RATEI E RISCOINTI (ANCHE PLURIENNALI, COME NEL CASO DEI LEASING)

UTILITA' FORNITA AL PROCESSO PRODUTTIVO

IL COSTO E' DI COMPETENZA NELLA MISURA IN CUI HA FORNITO UTILITA' AL PROCESSO PRODUTTIVO

ESEMPIO : CESPITI E AMMORTAMENTO. LA QUOTA DI AMM.TO RAPPRESENTA L'UTILITA' FORNITA (ED E' COSTO DI COMPETENZA) E SI VA A STRATIFICARE NEL FONDO AMM.TO PER SIGNIFICARE MINOR UTILITA' FUTURA

LA COMPETENZA PER LE UNIVERSITA'

Secondo il decreto 14.1.14, le problematiche trovano applicazione negli atenei, tra l'altro,

- **nella valutazione per competenza dei proventi su commessa,**
- **per la gestione dei contributi in conto capitale,**
- **per l'iscrizione della quota di competenza della contribuzione studentesca,**
- **per l'iscrizione dei ricavi specifici per il finanziamento di borse**
- **per i contratti pluriennali (es.: borse di dottorato, assegni di ricerca, ecc).**


I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.

LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA NEL MANUALE COEP

- Iscrizione per competenza economica, in base ai mesi di estensione dell'anno accademico nel singolo anno solare
- I proventi per tasse e contributi diventano certi con il perfezionamento dell'iscrizione dello studente; in tale data vanno iscritti, con evidenza delle date di scadenza delle rate
- Eventi, quali la determinazione della fascia di reddito, le richieste di rinuncia, gli esoneri, devono essere contabilizzati a rettifica dei crediti se noti ante redazione bilancio; altrimenti entrano nel computo del fondo svalutazione crediti
- La tassa regionale ed il bollo incassati non configurano provento ma debiti; fa eccezione la tassa ove l'Ateneo abbia la gestione diretta degli interventi per il diritto allo studio.

ESEMPIO RISCONTO PASSIVO

L'università ALFA ha emesso in data 01/10/15 MAV per tasse universitarie intero anno accademico 2015-2016 per totali euro 600.




Il risconto calcolato dall' 1/01/n+1 al 30/09/n+1 (perchè la tassa si riferisce all'intero anno accademico, posto a cavallo dei due esercizi)) è:

$$12 : 600 = 9 : X$$

$$X = 450 \text{ € (RISCONTO PASSIVO)}$$

ESEMPIO RATEO ATTIVO

L'università ALFA emette MAV per contributi universitari anno accademico 2015- 2016 nel mese di aprile 2016, per totali 1.200 euro



Alla competenza 2015 deve essere comunque assegnata una quota di ricavo.

Il rateo calcolato dall' 1/10/n al 31/12/n è:

$$1.200/12 * 3 \text{ (mesi)}$$

=

300 € (RATEO ATTIVO) il manuale COEP lo richiede invece nella voce "Crediti vs. studenti)

RATEI E RISCONTI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

Nel decreto 14.1.14, la valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi viene richiesta per dare rilievo alla competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.

Ciò discende dal fatto che, si afferma, **i proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi.**

Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale. L'alternativa, più corretta sotto il profilo dei principi contabili, potrebbe essere l'iscrizione di rimanenze finali.

Nel caso in cui i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo: è la tecnica del «cost to cost».

Ulteriori informazioni in merito ai progetti sottoscritti, ma rispetto ai quali non sono ancora stati sostenuti costi e ricavi, possono essere riportati in apposita sezione della Nota Integrativa.

PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

I progetti o le ricerche possono essere ultrannuali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

Alternativamente/congiuntamente alla tecnica dei ratei e risconti, potrebbero, conformemente ai principi contabili, essere valorizzate le rimanenze di lavori in corso; in ogni caso, le rimanenze potrebbero nascere a fronte di lavorazioni eseguite post ultimo SAL.

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo.

Per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori.

L'ateneo fornisce in Nota Integrativa indicazioni sul metodo utilizzato. Per il postulato dell'omogeneità nel caso di commesse pluriennali, **la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.**

PROGETTI E RICERCHE IN CORSO DA MANUALE COEP

GENERA UN PO' DI CONFUSIONE TRA CRITERI DI VALUTAZIONE .

- Criterio della commessa completata
- Criterio della percentuale di completamento

- 1) Il criterio della commessa completata o del contratto completato, con tale criterio i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, cioè quando le opere sono ultimate e consegnate, conseguentemente è necessario valutare le rimanenze, per opere eseguite ma non ancora completate, al loro costo di produzione ed il differimento degli importi fatturati fino al completamento della commessa. Tecnicamente può essere gestito con la tecnica del CTC
- 2) Il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, con tale criterio i costi, i ricavi ed il margine della commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica.

PROGETTI E RICERCHE IN CORSO : ESEMPI

PROGETTO ISTITUZIONALE di durata biennale

Finanziamento : 100

Costi previsti 100

Costi sostenuti anno n : 70

a) Ricavo imputato durante anno n: 100

al 31.12.n : risconto passivo a ricavo 30

imputazioni anno n : costi 70 e ricavi 70

imputazioni anno n+1: costi 30 e ricavi 30

b) Ricavo imputato durante anno n : 50

al 31.12.n : manuale COEP: rateo attivo a ricavo: 20

OIC : rimanenze finali a variazione RF : 20

imputazioni anno n : costi 70 e ricavi 70

imputazioni anno n+1 : costi 30 e ricavi 30

PROGETTI E RICERCHE IN CORSO : ESEMPI

PROGETTO COMMERCIALE di durata biennale

Ricavo : 120

Costi previsti 100

Margine di commessa 20

Costi sostenuti anno n : 70 – Percentuale avanzamento 70%

Ricavo imputato durante anno n: 80

a) Tecnica CTC e manuale COEP (commessa completata)

al 31.12.n risconto passivo a ricavo 10

imputazioni anno n : costi 70 e ricavi 70, margine zero; occorre quindi variazione in modello Unico per conformarsi a criterio fiscale

imputazioni anno n+1: costi 30 e ricavi 50, con margine 20

b) OIC consigliato (percentuale di completamento)

al 31.12.n : rimanenze finali a variazione RF : 4

imputazioni anno n : costi 70 e ricavi 84 (di cui 4 per variazione RF), margine 14 (il 70% di 20)

imputazioni anno n+1 : costi 30 e ricavi 36 (di cui 40 per ft emesse e -4 per diminuzione RF), margine 6 (30% di 20)

PROGETTO DI RICERCA FINANZIATO CON FONTI INTERNE

PROGETTO di durata biennale

Ricavo a budget : 100 (all'interno del Ffo); in sede di budget non si era previsto lo sviluppo su due anni, cosa che invece sarebbe stata molto opportuna

Costi previsti 100

Costi sostenuti anno n : 70

A parità di altre condizioni, nell'anno n si genererà un utile d'esercizio di 30

In tali situazioni abbiamo due alternative (ottimale la b)

- a) Attendiamo il bilancio d'esercizio per determinare l'utile e deliberare che esso sarà destinato a finanziare la continuazione del progetto; fino a maggio, il progetto resta fermo
- b) In sede di preconsuntivo anno n, realizzando che il progetto non si completerà nell'anno n, chiediamo una variazione di budget (in riduzione costi) e richiediamo lo stanziamento di 30 nel budget n+1; ne consegue che potremo spendere fin da subito nell'anno n+1 (a budget approvato) sul progetto

Criterio della percentuale di completamento

L'applicazione del criterio della percentuale di completamento comporta:

- Determinare l'ammontare dei ricavi previsti dal contratto.
- Predisporre un preventivo di costo diviso in fasi.
- Rilevare i costi consuntivi della commessa.
- Comparare i costi preventivi e consuntivi.
- Verificare che la rilevazione dei costi avvenga in modo coerente con l'avanzamento fisico del lavoro.
- Aggiornare periodicamente i preventivi dei costi e le previsioni dei ricavi.
- Determinare lo stato di avanzamento sulla base del criterio prescelto.
- Accertare se per il completamento della commessa dovrà sostenersi una perdita (nel qual caso va rilevata interamente nell'esercizio in cui sia prevedibile attraverso un accantonamento ad apposito fondo o mediante riduzione delle rimanenze finali).
- Effettuare alla chiusura della commessa tutti gli stanziamenti a fronte degli oneri che si manifesteranno successivamente.

Criterio della percentuale di completamento

Metodi per la determinazione della percentuale di completamento più frequentemente utilizzati:

- Metodo del costo sostenuto (Preferibile).
 - Metodo delle ore lavorate.
 - Metodo delle unità consegnate
 - Metodo delle misurazioni fisiche
- } Accettabili

A PRESCINDERE DALLA SCELTA IN SEDE DI RILEVAZIONI CONTABILI, PER LE COMMESSE ULTRAANNUALI E' IL CRITERIO OBBLIGATORIO AI FINI FISCALI

Critério della percentuale di completamento

Metodo del costo sostenuto

Per determinare la percentuale di avanzamento con il metodo del costo sostenuto i costi effettivi ad una certa data vengono rapportati ai costi totali stimati.

La percentuale viene poi applicata ai ricavi stimati, ottenendo in tal modo il valore da attribuire ai lavori eseguiti e quindi ai ricavi maturati a tale data.

Per una corretta applicazione del metodo del costo sostenuto nel determinare la percentuale di avanzamento occorre escludere tutti quei costi che qualora considerati porterebbero ad un risultato distorto (es. Materiali acquistati ma non ancora utilizzati, quanto fatturato dai subappaltatori in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti).

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per **contributi in conto capitale** si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, a università per la realizzazione di opere per cui l'ateneo non ha facoltà di distoglierli dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.

Per la contabilizzazione gli atenei devono:

- iscrivere i contributi in conto capitale nel Conto Economico, gradualmente in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi l'intero contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzando il cespite capitalizzato per il suo intero valore.

I principi contabili OIC prevedono due ulteriori metodi:

- capitalizzare il cespite al netto del contributo, indicando l'operazione nel prospetto dei cespiti in Nota Integrativa nel prospetto cespiti,
- patrimonializzazione iniziale del contributo e graduale imputazione a conto economico in base alla vita utile del cespite, in simmetria economico-temporale con l'ammortamento (che dunque viene «sterilizzato» in parte o in toto)

ESEMPI DI SCRITTURE IN P.D. : I CESPITI



Acquisto cespiti :

diversi @ debiti
Cespiti (c/ec.di capitale da epilogare a stato patr.)
Iva a credito (se detraibile)

Quota annua di ammortamento :

Ammortamento (c/econ. di reddito da epilogare a c/econ.)
@ fondo amm.to (c/econ. di capitale da epilogare a stato patrimoniale)

ESEMPI DI SCRITTURE IN P.D. : I CESPITI FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ASPETTO SOSTANZIALE

Il contributo deve affluire a conto economico con la stessa cadenza temporale con cui affluisce a conto economico l'ammortamento dell'investimento effettuato

RAPPRESENTAZIONE CONTABILE

ESISTONO TRE METODI, fra i quali il decreto attuativo del D.Lgs. 18/12 ha scelto il numero 1):

- 1) Utilizzo della tecnica dei risconti passivi
- 2) Capitalizzazione del cespite al netto del contributo
- 3) Movimentazione di posta specifica all'interno del patrimonio netto

ESEMPI DI SCRITTURE IN P.D. : I CESPITI FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

DATI DI RIFERIMENTO

Investimento: 1000 Contributo 80% Aliquota ammortamento 20%
A conto economico, ogni anno, dobbiamo avere un impatto netto per -40

TECNICA DEI RISCONTI PASSIVI

Al decreto di erogazione del contributo:

Credito vs. MIUR (c/num) @ Contributi MIUR (c/ec reddito) 800

Alla realizzazione dell'investimento


Impianti (c/ec capitale) @ Debiti vs. fornitori (c/num) 1000

Al 31 dicembre del I anno

Ammortamento(cec redd.) @ F.do amm.to impianti (c/ec capit.) 200

Contributi MIUR (c/ec reddito) @ Risconti passivi (c ec capitale) 640

e così per i successivi finchè la voce del risconto passivo non si azzera



IL D.U.R.C. on line

DURC ON LINE : GLI EFFETTI SOSTANZIALI

UNICITA' DEL DOCUMENTO:

Il documento riguarda il soggetto e non il singolo contratto o la singola fase contrattuale/precontrattuale

UTILIZZABILITA' DEL DOCUMENTO:

Il pdf, una volta prodotto, viene riproposto a tutte le interrogazioni finchè in corso di validità

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

NUOVA IMPOSTAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATENEO E PER LE AZIENDE

DURC ON LINE : GENESI DELLA NOVITA'

Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014: DL 20 marzo 2014, n. 34 contenente le "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

Art. 4 "Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva":

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui infra, chiunque vi abbia interesse verifica

con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale

la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.

L'esito dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e **sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)**, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui infra

NOVITA': in attuazione del D.L. 20 Marzo 2014 n. 34, art. 4

Semplificazioni in materia di DURC

Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

(G.U. 1° giugno 2015 n. 125)

in vigore dal 1° Luglio 2015

Art. 1. Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Art. 2. Verifica di regolarità contributiva

Art. 3. Requisiti di regolarità

Art. 4. Assenza di regolarità

Art. 5. Procedure concorsuali

Art. 6. Modalità della verifica

Art. 7. Contenuti

Art. 8. Cause ostative alla regolarità

Art. 9. Esclusioni

Art. 10. Norme di coordinamento

Allegato A

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in relazione alle finalità per le quali è richiesto il DURC:

- a) **amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti** - art. 3, co. 1, lett. b), Dpr. 207/2010;
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le **PA concedenti**, anche ai sensi - art. 90, co. 9, D.lgs. 81/2008 (il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo);
- d) le **PA procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi** che agiscono ai sensi del Dpr. 445/2000;

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (seguito)

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa **delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati dalle PA** ai sensi dell'art. 9 del D.L. 185/2008, convertito, dalla Legge 2/2009 e dell'art. 37, co. 7-bis, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** stabiliva che in una prima fase di applicazione i soggetti delegati previsti nelle lettere e) e f) dell'art. 1 fossero esclusi in attesa della realizzazione delle implementazioni informatiche.

Sono autorizzati i soggetti già delegati abilitati dalla legge allo svolgimento degli adempimenti di tipo lavoristico e previdenziale (art. 1 Legge 12/1979)

IMPLEMENTAZIONI

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Oggi, l'impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva e il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, possono effettuare la verifica della regolarità contributiva con il servizio "Durc On Line" direttamente (punto e) oppure delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto (punto f). Per questi **soggetti delegati** ("chiunque vi abbia interesse" e banche/intermediari finanziari) l'accesso al servizio avviene **esclusivamente dal portale Inps**, che ha realizzato un'apposita funzionalità per gli utenti in questione. La verifica della regolarità contributiva può infine essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12/1979 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

NOVITA': Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 3 – Requisiti di regolarità contributiva

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda
i pagamenti dovuti dall'impresa:

- in relazione ai lavoratori subordinati
- ai co.co.co.

che operano nell'impresa stessa.

i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi,

scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

CIRCOLARE N. 19/2015 – MIN LAVORO

- la verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, deve essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.
- se il codice fiscale indicato ai fini della verifica non è presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.
- nell'ipotesi di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

CIRCOLARE INPS 126 DEL 26.6.15

SOCIETA' CON SOCI LAVORATORI:

Tenuto conto che la verifica viene attivata con l'indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrative dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all'obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell'impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.

Tale circostanza ricorre in caso di società, di persone o di capitali nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione alle predette Gestioni.

In tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, qualora l'impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiara che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrative dall'INPS, dovranno effettuare la verifica:

- a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
- b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

CIRCOLARE INPS 126 DEL 26.6.15

SOCIETA' CON SOCI LAVORATORI:

Qualora la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all'INAIL per l'assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all'INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:

- a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l'INPS restituirà la notizia "non iscritto";
- b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l'INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi "non iscritto".

Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura.

L'esito positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell'art. 7 del DM.

CIRCOLARE INPS 126 DEL 26.6.15

GESTIONI PER LE QUALI E' ATTIVATO DURC ON LINE:

Datori di lavoro con dipendenti

Committenti di co.co.co e co.co.pro.

Datori di lavoro agricolo con dipendenti

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Lavoratori autonomi agricoli

Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico

- Le verifiche per le posizioni dei **liberi professionisti** continueranno ad essere effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC direttamente alle sedi INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore.
- Le verifiche relative alle posizioni della **Gestione Pubblica** continueranno ad essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS competenti a definire la richiesta.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 4 – Assenza di regolarità contributiva

Se non è possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato (*art. 1 Legge 12/1979 - abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro*), l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

Art. 4 – Assenza di regolarità contributiva

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» (vedasi art. 7).

Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Art. 4 – Assenza di regolarità contributiva : criticità

Uno dei punti critici del nuovo **Durc online** è costituito dalla gestione di eventuali casi di irregolarità vera o presunta delle aziende che potrebbero determinare allungamenti nei tempi di pagamento.

Nel caso in cui la regolarità contributiva non sia attestabile, il sistema – tramite Pec – invierà un preavviso di irregolarità al soggetto in questione (o all'intermediario delegato) ed eventuali ulteriori interrogazioni del sistema saranno “congelate”, per un periodo che potrebbe arrivare a 30 giorni dalla data dell'interrogazione che ha originato il blocco. Se la regolarizzazione non avviene, l'esito negativo viene comunicato a chi ha effettuato l'interrogazione, con indicazione degli importi oggetto dell'irregolarità.

Circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro

Gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute – non corrispondente alla realtà.

Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima di 30 giorni dalla data della prima richiesta.

Il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 7 – Contenuti del documento

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un **Documento in formato «pdf»** non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità;
- d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento ha **validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica** ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 7 – Contenuti del documento

La circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro precisa che l'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

DOCUMENTO PDF

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che il Documento «PDF» (art. 7 del D.M.) che sarà reso disponibile dal sistema sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC;

è utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, **in ogni altro ambito** in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa nel limite della sua validità fissata in 120 giorni dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

Tale norma infatti ha espressamente stabilito che la risultanza dell'interrogazione sostituisce ad ogni effetto il DURC, ovunque previsto.

NUOVE PROCEDURE

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che ove per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto

il Documento ancora in corso di validità, lo stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata (vedasi art. 6 comma 3 del DI).

In tutti i casi in cui l'interrogazione non fornisca l'esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l'emissione dell'invito a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate.

DOCUMENTO PDF

RIFLESSIONI SUGLI IMPATTI

La consultazione potrebbe non generare un nuovo documento di regolarità, ma rendere disponibile un documento prossimo alla scadenza.

Ciò implica:

- per le PA: la probabile necessità di rivedere il momento in cui viene verificata la regolarità contributiva: il pagamento e non più la liquidazione; oppure consultare sistematicamente il sistema ed acquisire i relativi pdf
- per le imprese: la possibilità di richiedere in proprio, periodicamente, il Durc per essere certe della regolarità e consentire automatismi alle PA debentrici

DOCUMENTO PDF

UNICITA' DEL DURC

Come chiaramente confermato dalla circolare 19/15 Min Lavoro, la combinata lettura degli articoli 2, 4 e 7 del Decreto sancisce l'unicità del Durc.

Termina quindi la problematica del Durc distinto nelle tre fasi: contrattuale, pagamenti e saldo finale.

Cade altresì definitivamente la distinzione fra Durc per contratto e Durc per soggetto, peraltro già superata – a mio parere – con il DL 69/13

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che il Documento soddisfa il possesso del requisito indicato all'art. 38, co. 1, lett. i) del D.lgs. n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista.

Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come chiarito dalla Autorità nazionale anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19 maggio 2015.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'art. 6.

Pertanto *«la verifica non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa; ciò stante l'obbligo generale di invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come "definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006».*

INTERVENTO SOSTITUTIVO

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Documento reca l'indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle pubbliche amministrazioni, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

CIRCOLARE 19/15

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6 (concordato con continuità aziendale), di fatto una mera dichiarazione di intenti, ritiene in questa fase ammissibile l'esercizio del potere sostitutivo della PA in quanto il pagamento delle esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione che stabilisce, ai fini della tutela della "par conditio creditorum", che il ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se non autorizzati dal Tribunale.

Quindi l'esito di irregolarità comporta l'applicazione della previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013)

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 6 – Modalità della verifica

La verifica è attivata dai soggetti di cui all'art. 1 del D.M. in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, *"operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare"*.

La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati (art. 1 Legge 12/1979 e da norme speciali) nonché dai soggetti a ciò specificatamente delegati - lettere e) e f) dell'art. 1 del D.M.

Ove la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato PDF, il sistema presso il quale l'interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 9 – Esclusioni

Il D.M. prevede che, in via transitoria "*e comunque non oltre il 1° gennaio 2017*", **resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC** richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline.

(si vedano le slides successive)

ART. 9: DURC vecchia maniera

Si applica la **previgente disciplina** al **DURC richiesto in applicazione:**

a) dell'art. 13-bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012)
- **DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PA;**

b) dell'art. 6, co. 11-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) - **regolarità contributiva da verificare "con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento";**

c) della **procedura di emersione** di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012 (per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico);

d) della **procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere"** di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Art. 9 – Vecchio DURC

Inoltre, **per il medesimo periodo transitorio**, nella logica di garantire un miglior servizio ai richiedenti, **continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC** nei casi in cui la verifica "*in tempo reale*" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.

Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la **verifica di regolarità** sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal D.M.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

I DURC già emessi

La **circolare 8 giugno 2015 n. 19 del Ministero del lavoro** precisa che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità **potranno essere utilizzati** nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC

Art. 10 – Norme di coordinamento

Dalla data di entrata in del D.M. i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), del Dpr 207/2010 – cioè le "*amministrazioni aggiudicatrici, Organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...)*" - utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità per la verifica nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, co. 4, 5 e 6, del D.L. n. 69/2013, conv. da Legge n. 98/2013) senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue.

1. L'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio "Durc On Line";
2. L'utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:
 - ? *Consultazione Regolarità*
 - ? *Lista Richieste*
 - ? *Richiesta Regolarità*

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

3. L'utente seleziona "*Consultazione regolarità*", inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l'errore) e seleziona il bottone "*Consulta regolarità*"; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all'utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità";

4. L'utente seleziona la funzione "*Richiesta Regolarità*" e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS);

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

5. Il sistema richiama i servizi dell'altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa l'utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale "owner" della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;

6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un'impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale "owner" che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili;

7. Il sistema comunica all'utente che l'elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca '*Lista Richieste*'. In caso di successivo inoltro tramite la funzione "*Richiesta Regolarità*" di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta;

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all'indirizzo indicato al momento dell'accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito;

9. Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "*Lista Richieste*" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

- a. *Regolare*
- b. *In verifica* (punto 8, secondo caso)
- c. *Non Regolare*
- d. *Elaborazione in corso* (punto 7)

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale “owner” definisce l’esito della richiesta.

In caso di esito *Regolare* crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato "Durc On Line

In caso di esito *Non Regolare* crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica di regolarità contributiva".

L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.

CIRCOLARE INPS 126/15: PROFILI APPLICATIVI

- La tempestività della gestione, anticipando l'esito della verifica, consente di escludere l'eventualità dell'annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano insorgere in concomitanza all'approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta.
- Ciò in quanto nel nuovo **sistema non è stata prevista l'applicazione del silenzio assenso**, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l'emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.
- Infatti, poiché l'esito della verifica è il risultato dell'interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l'esito nel sistema, stante la complessità dell'architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente.

CIRCOLARE INAIL 61 DEL 25 GIUGNO 2015

- RIPRENDE TUTTI I CONCETTI AFFERMATI DA INPS CON CIRCOLARE 126/15
- APPROFONDISCE TALUNE TEMATICHE SPECIFICHE DELL'INAIL, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REGOLARITA' ED ALLA PERIODICITA' DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
- FORNISCE ISTRUZIONI SU CREDENZIALI E CALL CENTER.

VADEMECUM INAIL CASI PARTICOLARI

La verifica della regolarità delle **imprese agricole** assicurate ai sensi del Titolo II del d.p.r. 1124/1965, per le quali i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall'Inps, deve essere effettuata esclusivamente dal portale dell'Inps.


La verifica di regolarità delle **imprese cooperative e loro consorzi**, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici alle quali, in deroga al suddetto regime previsto per l'agricoltura, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, deve essere effettuata dal portale dell'Inail.

Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, la risultanza dell'interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità, avuto riguardo alla data fino alla quale l'impresa/il lavoratore autonomo ha operato.



FATTURA ELETTRONICA ANALISI E CASISTICHE

FATTURA – STRUTTURA E FLUSSI



NOVITA': RISOLUZIONE 81/E DEL 25.09.15

- Il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera il processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali
- Se il conservatore non è anche depositario delle scritture contabili, non deve essere fatta alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, essendo in ogni caso il conservatore indicato obbligatoriamente nel manuale di conservazione, manuale che, in caso di accesso per controllo, i verificatori possono immediatamente acquisire

TIPOLOGIE DI PROBLEMATICHE

- SOGGETTI COINVOLTI NELL'OBBLIGO
- OGGETTO DELL'OBBLIGO
- DESTINATARI E CODICI
- CONTENUTI FATTURA
- SCARTI SDI
- SCARTI PA
- RAPPORTI CON LA PCC
- NOTE DI CREDITO
- PERIODO INIZIALE

SPLIT PAYMENT

ANALISI DELLA NORMATIVA: legge stabilità 2015

- Il comma 629 dell'unico articolo della Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in S.O. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.12.14) introduce un nuovo articolo, il 17-ter), all'interno del Dpr 633/72.
- Tale norma prevede che taluni enti pubblici, in sede di pagamento delle fatture ricevute, dividano (da qui il termine di "split payment") il pagamento, versando al fornitore il totale della fattura al netto dell'Iva e versando quest'ultima direttamente all'Erario.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI

Anche se la nuova norma non lo richiama espressamente, si tratta dei soggetti di cui al comma 5 dell'art. 6 del Dpr 633/72 e cioè degli enti nei confronti dei quali trova applicazione il meccanismo dell'esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta infatti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti :

- dello Stato e degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica,
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/00,
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- degli istituti universitari,
- delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

All'appello, rispetto al comma 5 dell'art. 6, mancano solo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte della tabella A allegata al Dpr 633/72 effettuate dai farmacisti, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 dello stesso 633/72 (cioè quelle che sono considerate comunque commerciali).

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Per AdE, possono ritenersi riconducibili nell'ambito applicativo della disposizione in commento, in via generale, gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

- *“Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici”* – codice L8;
- *“Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”* – codice L34;
- *“Aziende Sanitarie Locali”* – codice L7
- *“Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali”* – codice L35;
- *“Città Metropolitane”* – codice L45;
- *“Comuni e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L6;
- *“Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L12;
- *“Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica”* – codice C11;
- *“Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado”* – codice L33;

(segue)

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Per AdE, possono ritenersi riconducibili nell'ambito applicativo della disposizione in commento, in via generale, gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

- *“Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM”* – codice L43;
- *“Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale”* – codice C2;
- *“Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato”* – codice C1;
- *“Province e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L5;
- *“Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L4;
- *“Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni”* – codice L18;
- *“Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici”* – codice L17.

ENTI PUBBLICI COINVOLTI Circ. 1/E/15

Si precisa, comunque, che restano esclusi, in ogni caso, dall'ambito soggettivo di riferimento della stessa enti privati eventualmente inquadrati nelle predette categorie.

Considerato, inoltre, che il richiamo alle anzidette categorie IPA non può ritenersi esaustivo, si evidenzia che laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[art. 11](#) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le “disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”

ENTI PUBBLICI COINVOLTI

GLI ENTI DI RICERCA E GLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, AD ESEMPIO, NON SONO FRA I SOGGETTI DI CUI AL NUOVO ART. 17-TER DEL DPR 633/72

PER LE FATTURE RICEVUTE NON OPERA LO SPLIT PAYMENT

PER LE FATTURE EMESSE OPERA LO SPLIT PAYMENT SE IL CLIENTE E' NELL'ELENCO DI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 17-TER

GLI ENTI DI RICERCA E GLI ENTI PER IL DIRITTO NON SONO FRA GLI ENTI DI CUI ALL'ART. 6 CO. 5 DEL Dpr 633/72

PER LE FATTURE RICEVUTE NON OPERA IL MECCANISMO DELL'ESIGIBILITA' DIFFERITA

LE AZIENDE PUBBLICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA(APSP), PUR NON ESSENDO ESPRESSAMENTE RICOMPRESSE NELL'ELENCO DEL 17-TER, SONO DESTINATARIE DELLO SPLIT PAYMENT PER L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI CUI ALLA CIRCOLARE 1/E/15

ENTI PUBBLICI COINVOLTI: circ . 15/E/15

SONO COMPRESI FRA I SOGGETTI DESTINATARI DI SPLIT PAYMENT

I CONSORSI INTERUNIVERSITARI

COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 91 DELLA L. 382/80 PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELLE UNIVERSITA' CONSORZiate.

SONO ESCLUSI BANKITALIA E CONI

ESCLUSIONI OGGETTIVE da circ . 15/E/15

Le operazioni in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (ad esempio per i servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi)

Le operazioni per le quali viene emessa fattura semplificata ex art. 21-bis (ammessa solo per importi fino a 100 euro)

Le operazioni per le quali è già stato emesso scontrino o ricevuta fiscale e viene anche rilasciata, a richiesta del cliente, la fattura (può essere il caso dei ristoranti).

Fatture emesse dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla L. 398/91 (ad esempio le associazioni pro-loco o le associazioni sportive dilettantistiche)

INTERPRETAZIONI da circ . 15/E/15

LE NOTE DI CREDITO

PRINCIPIO GENERALE

Seguono le regole vigenti al momento di emissione della fattura e quindi:

- NC 2015 relative a fatture 2015: si applica lo split
- NC 2015 relative a fatture 2014: non si applica lo split

OPZIONI

Il fornitore può assoggettare al regime dello split payment anche le NC 2015 relative a fatture 2014

ESCLUSIONI

■ Il nuovo meccanismo dello split payment non opera in tutti i casi in cui l'operazione è soggetta a reverse charge e cioè ad inversione del debitore dell'imposta; in pratica, si tratta dei casi in cui l'ente pubblico riceve fattura senza addebito di Iva e deve essere lui stesso ad assolverla mediante integrazione della fattura ricevuta (o emissione di autofattura nei rapporti con gli extracomunitari).

Si può trattare di operazioni interne per le quali opera il reverse charge ma, più frequentemente, si tratterà delle operazioni con l'estero territoriali in Italia.

■ L'altra esclusione riguarda i compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta a titolo d'imposta

Letteralmente interpretando il comma 2 del nuovo art. 17-ter) del Dpr 633/72, quindi, lo split payment non si applicherà nei casi in cui le somme erogate sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e cioè a ritenuta definitiva, senza conseguente obbligo di dichiarazione delle somme in capo al percipiente; lo split payment si dovrà invece applicare se le somme sono assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto e cioè con conseguente obbligo dichiarativo in capo al percipiente.

Stante la pressochè assente casistica di compensi assoggettati ad Iva ed a ritenuta a titolo d'imposta, è molto probabile che l'emanando decreto MEF corregga il tiro, rendendo non applicabile lo split payment ai rapporti con i professionisti e in tutti i casi di ritenuta d'acconto.

ESCLUSIONI DA REVERSE CHARGE INTERNO

La Legge di stabilità 2015 ha individuato ulteriori tipologie di attività alle quali si applica il reverse charge, ovviamente se il cessionario/committente è soggetto passivo.

Nello specifico dei rapporti con gli enti pubblici, il predetto meccanismo del reverse charge opera solo se l'ente sta acquistando il servizio all'interno della propria sfera commerciale.

Conseguentemente, ipotizzando un'impresa di pulizie che emetta fattura nei confronti dell'Ateneo, si potrebbero avere due distinte modalità di fatturazione (per approfondimenti, vedasi infra):

- con addebito di Iva in regime di split payment per la fattura che riguarda immobili con sole aule (in quanto afferente la sfera istituzionale)
- senza addebito di Iva (e dunque in reverse charge) per la fattura che riguarda la pulizia dei locali destinati a piscina (in quanto afferente la sfera commerciale)

IL DM 23 GENNAIO 2015

- Viene precisato che alle cessioni ed alle prestazioni verso i suddetti enti non sono applicabili le disposizioni in tema di esigibilità differita di cui all'art. 6 comma 5 del Dpr 917/86.
- L'esigibilità dell'imposta si avrà in ogni caso al momento del pagamento della fattura, salvo che l'ente pubblico destinatario decida di anticiparla al momento della ricezione della fattura ricevuta: ma ciò non avrà alcun impatto sul fornitore.

LA CIRCOLARE 1/E del 9 febbraio 2015

- Lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72.
- Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale;
- sono altresì esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.

LA CIRCOLARE 1/E/15: le esclusioni

- Restano escluse dalle regole dello split payment le fatture emesse per operazioni alle quali si applicano regimi Iva speciali: si pensi al regime del margine, a quello dell'editoria ed a quello tipico delle agenzie di viaggi, fermo restando, per queste ultime, l'assoggettamento con riferimento alle fatture in regime ordinario (ad esempio per le commissioni).
- Nulla era stato detto in ordine al problema delle associazioni sportive in regime di L. 398/91: alle fatture emesse da tali associazioni si è dunque applicato lo split payment con conseguente annullamento del beneficio che esse potevano trarre dall'abbattimento forfettario sull'Iva incassata di cui avrebbero fruito. Con la circ. 15/E/15 (vedasi ante), è stata invece sostenuta l'esclusione da split

SITUAZIONI PARTICOLARI

- Verifiche telematiche Equitalia servizi: devono essere eseguite limitatamente all'imponibile (circ. 15/E/15).
- Procedure esecutive: il debito da dichiarare – e quindi l'importo pignorabile – è pari all'imponibile.
- Intervento sostitutivo in caso di Durc negativo: non si estende all'Iva (circ. 15/E/15).
- Cessioni di credito: limitate all'imponibile
- Certificazioni di crediti in PCC: limitate all'imponibile
- Gestione fondo economale: problema aperto

INTERESSI DI MORA

- L'art. 2 comma 1 lett. g del D.lgs. 231/02 definisce "importo dovuto" (alla base del conteggio degli interessi moratori) "la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, **comprese le imposte**, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento".
- Pertanto, fino al 2014, l'importo addebitato a titolo di rivalsa IVA doveva essere conteggiato nella determinazione degli interessi moratori anche quando detta imposta era "ad esigibilità differita".
- Dal 1° gennaio 2015, invece, l'importo dell'Iva non costituisce – per l'ente pubblico debitore – un debito nei confronti del fornitore bensì verso l'Erario.
- Ne consegue che l'imposta sul valore aggiunto deve essere espunta dal conteggio della base di riferimento per la maturazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento al fornitore

REVERSE CHARGE

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO

La Legge di stabilità 2015 ha individuato ulteriori tipologie di attività alle quali si applica il reverse charge:

- prestazioni di **servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;**
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)

ANALISI DELLA NORMATIVA: legge stabilità 2015

- Il meccanismo del reverse charge nei settori indicati nel quesito si applica nei casi in cui il committente è soggetto passivo Iva.
- Conseguentemente, per le fatture emesse nei confronti di enti non commerciali, si applica sicuramente quando l'ente acquista nell'ambito della propria attività commerciale e non si applica quando l'ente acquista nella propria sfera istituzionale.
- Il reverse charge si applichi anche nei casi di acquisti promiscui, ma con diverse problematiche.

ANALISI DELLA NORMATIVA: legge stabilità 2015

Per quanto riguarda una piena definizione di **prestazioni di installazione impianti** e la definizione di **completamento di edifici**, la circolare 14/E/15 dell'Agenzia delle Entrate è andata molto oltre il significato etimologico dei sostantivi utilizzati dal legislatore.

Sotto il profilo letterale, il significato di manutenzione è diverso da quello di completamento; tuttavia, considerando le definizioni di cui alle diverse lettere dell'art. 3 del DPR 380/01 (sostitutive delle medesime lettere dell'articolo 31 della legge 457/78), talune prestazioni di installazione impianti ben potrebbero essere classificate fra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Parimenti, non si ha nemmeno una simmetria con le aliquote Iva del 10%.

CIRCOLARE 14/E/15

■ Per l'individuazione delle suddette prestazioni, l'Agenzia ha ritenuto che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.

■ In particolare, per i **servizi di pulizia**, il riferimento è ai seguenti codici:

- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi però escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di

CIRCOLARE 14/E/15

■ Le attività di “**demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici**” sono da ricondursi alle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:

- 43.11.00 Demolizione
- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

CIRCOLARE 14/E/15

■ Per il “**completamento di edifici**”, le attività sono da ricondursi ai seguenti codici attività ATECO 2007:

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

CIRCOLARE 14/E/15

Se un servizio ricade in uno dei codici attività elencati si applica il reverse.

Per converso, non sono sottoposte a reverse charge alcune attività, quali quelle di disinfestazione (anche se relative a edifici), in quanto rientranti in un codice attività non rilevante (81.29.10).

Restano escluse dall'inversione contabile le cessioni di beni con posa in opera.

Come sopra evidenziato, seppur in contrasto con la lettera della norma, l'Agenzia afferma che rientrano nella lettera a-ter anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti.

Tutte le prestazioni elencate, per poter rientrare nell'inversione contabile, devono essere relative a edifici. Pertanto, sono escluse tutte le attività che, seppur rientranti nei codici elencati, non sono riferibili ad edifici.

■ Per quanto riguarda il significato del termine "edifici", l'Agenzia ha chiarito che sono da intendersi tali i soli fabbricati, così come definiti dall'articolo 2 del Dlgs n. 192/05 e dalla risoluzione 46/98, e non i beni rientranti nella più ampia categoria dei beni immobili. Restano, ad esempio, escluse dal reverse charge le prestazioni relative ai terreni, a parti di suolo, a parcheggi e piscine, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

CIRC. 14/E/15: LE CRITICITA'

- Una prima criticità riguarda i contratti ove è prevista una pluralità di prestazioni, tra le quali alcune soggette a *reverse charge* ed altre no.
 - In proposito, l'Agenzia afferma che si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del *reverse charge*. Ciò in quanto il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.
 - Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, l'Agenzia riconosce che le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all'ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a *reverse charge* ai sensi della lettera *a-ter*) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3., comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- In una logica di semplificazione, l'Agenzia ritiene quindi che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera *a-ter*), in tali situazioni trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del *reverse charge*.

PROCEDURE CONTABILI

Per ciò che concerne gli adempimenti contabili, le fatture ricevute senza addebito di Iva in reverse charge devono essere :

- numerate (con progressivo di chi riceve)
- integrate con Iva (ad aliquota del servizio)
- registrate sia sul registro Iva delle vendite (generando il debito verso l'Erario, in modo da far concorrere l'importo alla liquidazione del periodo) sia su quello degli acquisti (esercitando la detrazione nella misura in cui essa è consentita).

Tecnicamente, quindi, non si deve emettere autofattura ma integrare la fattura del fornitore.

Se però il software genera autofattura con numerazione autonoma, importante è che in essa siano contenuti tutti i dati contenuti nella fattura ricevuta e che si attui la doppia registrazione testè descritta.

RITENUTA 0,50% : ESEMPI NUMERICI

PRESTAZIONI DI SERVIZI (lavori e servizi)

Ipotesi A)

Corrispettivo maturato	1.000
Iva 22%	220
Totale fattura	1.220
a dedurre ritenuta 0,50%	5
Netto a pagare	1.215 DI CUI 220 ALL'ERARIO X S.P.

In sede di svincolo, non sarà emessa alcuna fattura

Ipotesi B)

Corrispettivo maturato	1.000
a dedurre ritenuta 0,50%	5
Imponibile Iva	995
Iva 22%	218,90
Totale fattura	1.213,90
Importo da pagare	1.213,90 DI CUI 218,90 ALL'ERARIO X S.P.

In sede di svincolo, dovrà emessa fattura come segue.

Imponibile per svincolo ritenute	5
Iva 22%	1,10 ALL'ERARIO
Totale fattura	6,10

RITENUTA 0,50% : ESEMPI NUMERICI

ACQUISTO DI BENI (forniture)

Unica ipotesi possibile poichè la fattura deve essere emessa in sede di consegna dei beni

Corrispettivo maturato	1.000
Iva 22%	220
Totale fattura	1.220
a dedurre ritenuta 0,50%	5
Netto a pagare	1.215

NB: dal 2015, l'Iva deve essere versata all'Erario per split payment

In sede di svincolo, non sarà emessa alcuna fattura